

Mantova, lì **12 Novembre 2014**
Circolare N. 41/2014

Alle Aziende Clienti

- Loro Sedi -

ACCONTO DI NOVEMBRE 2014 IMPOSTE E CONTRIBUTI

Il **30 novembre** (prorogato al 01 dicembre in quanto il 30 cade di domenica) scade il termine per effettuare il versamento della **seconda o unica rata di acconto imposte** IRPEF, IRAP e IRES, ecc... per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, dovuta per il periodo d'imposta in corso.

Per i soggetti IRES con esercizio "a cavallo" di due anni solari, il termine per il versamento del secondo acconto d'imposta coincide con l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dello stesso periodo d'imposta (per esempio: esercizio 1/7/2013-30/6/2014, l'acconto deve essere versato entro il 30 maggio 2015).

Per l'anno 2014 l'acconto è fissato nel seguente modo:

UNICO Società di capitali	IRES	101,50 % del rigo RN 17 101,50 % del rigo RN 28 per ENC
	IRAP	101,50 % del rigo IR 21
	Addizionale IRES società di comodo e in perdita sistematica	10,5% Calcolata nel seguente modo: rigo RN8 x 38% x 101,50% meno 101,50 % di rigo RN17
	Addizionale IRES settore petrolio/energia "Robin Tax"	6,5% Calcolata nel seguente modo: rigo RN8 x 34% x 101,50% meno 101,50 % di rigo RN17
UNICO Società di persone	IRAP	100% del rigo IR 21
UNICO Persone fisiche	IRPEF	100% del rigo RN 33
	IRAP	100% del rigo IR 21
	Imposta sostitutiva contribuenti minimi	100% del rigo LM14
	CEDOLARE SECCA	95% del rigo RB11 col. 3
	Ivie e Ivafe per beni e attività finanziare estere	100% del rigo RW7 Ivie del rigo RW6 Ivafe

Il secondo acconto è quindi dato dal calcolo risultante dall'applicazione delle percentuali sopra indicate sottraendo l'importo già corrisposto in sede di primo acconto.

Studio Mantovani & Associati s.s.
 Consulenza Aziendale
 Commerciale e tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio
 Scaini Rag. Andrea
 Mantovani Dott. Rag. Michele
 Scaini Dott. Fabio
 Vecchi Rag. Cristina

Mantova – Palazzo Magni
 Via Acerbi 35
 Telefono 0376369448 224070/1
 Telefax 0376/369449
 Codice fiscale e P. IVA 01681060206
 Email: stumant@mantovanieassociati.it
 PEC: stumant@legalmail.it
 Sito: www.mantovanieassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001
 per le procedure relative a:

- **Progettazione ed erogazione di:**
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti

Responsabile Assicurazione Qualità
 RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610

Professionisti collaboratori:

Arveti D.ssa Nives
 Lodigiani Rag. Angelo
 Lapietra D.ssa Filomena
 Mondadori Rag. Mara
 Monesi Rag. Arianna
 Pinzetta D.ssa Luisa
 Segà D.ssa Barbara
 Olivetti Dott. Marcello

ACCONTO CONTRIBUTI INPS	
Il versamento dei contributi Inps in acconto, sia per artigiani che per commercianti, che per gli iscritti alla gestione separata avviene in due rate di uguale importo, di cui la prima è già stata pagata unitamente al saldo dovuto per l'anno 2013 e la seconda deve essere versata entro il 30 novembre 2014 .	
Misura dell'acconto	La misura dell'acconto si determina sulla base del reddito assoggettato a contribuzione, rilevabile dal quadro RR del Mod. Unico 2013, applicando le aliquote, i minimali e i massimali previsti per l'anno 2014.
Professionisti iscritti alla gestione separata ex Legge 335/95	Anche costoro versano i contributi in acconto in due rate di uguale importo ciascuna rata è pari al 40% del contributo dovuto per il 2013 sulla base di quanto indicato sul quadro RR del Mod. Unico 2014.

Modalità di versamento dell'acconto

Gli importi dovuti devono essere versati mediante il Mod.F24 utilizzando i seguenti codici tributo.

Si ricorda che gli importi dovuti per l'acconto di novembre **non possono essere rateizzati.**

Codice tributo	Sezione F24	Imposte o contributi interessati all'acconto
4034	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF
3813	Regioni	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRAP
1794	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IMP. SOSTITUTIVA MINIMI
1841	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto della CEDOLARE SECCA
2002	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IRES
4045	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IVIE
4048	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto IVAFE
2019	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto addizionale IRES società di comodo e in perdita sistematica
2011	Erario	per il versamento della seconda o unica rata di acconto addizionale IRES società settore petrolifero e dell'energia "Robin Tax"
AP	INPS	per il versamento del secondo acconto dovuto a titolo di contributo INPS alla gestione artigiani
CP	INPS	per il versamento del secondo acconto dovuto a titolo di contributo INPS alla gestione commercianti
P10 - PXX	INPS	per il versamento del secondo acconto dovuto a titolo di contributo INPS alla gestione separata dei lavoratori autonomi.

Gli importi possono essere compensati con le posizioni creditorie di tributi e contributi, non ancora utilizzate, prestando attenzione alle modalità di presentazione indicate a pag. 3.

(Lo studio ha già previsto tali compensazioni, per le quali si raccomanda di effettuare una verifica poiché alcuni utilizzi potrebbero non essere stati comunicati e resi noti allo scrivente).

Compensazione

Dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari ad € 700.000,00 per ciascun anno solare; il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

- della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

La Legge di Stabilità 2014 ha esteso anche alla compensazione dei crediti di importo superiore a 15.000,00 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'Irap, l'obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità.

In assenza di visto verrà preclusa, per l'eccedenza dei 15.000,00, la possibilità di operare compensazioni orizzontali. In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, viene applicata una sanzione pari al 30%.

Ricordiamo anche che dal 1° ottobre 2014 è stato esteso in modo sensibile l'obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24, mantenendo la presentazione cartacea solo in determinate ipotesi, viene introdotto un generalizzato obbligo telematico anche per i soggetti non titolari di partita Iva per cui la presentazione dei modelli F24 potrà avvenire con le sole modalità di seguito descritte:

S.do F24		Modalità di presentazione titolari di P. IVA	Modalità di presentazione NON titolari di P. IVA
F24 con compensazione di crediti e saldo finale a zero	→	<ul style="list-style-type: none"> Entratel o Fisconline 	<ul style="list-style-type: none"> Entratel o Fisconline
F24 con compensazione parziale di crediti e saldo finale a debito (indipendentemente dall'importo)	→	<ul style="list-style-type: none"> Entratel o Fisconline Home banking 	<ul style="list-style-type: none"> Entratel o Fisconline Home banking
F24 senza compensazione con saldo finale a debito superiore ad € 1.000,00	→	<ul style="list-style-type: none"> Entratel o Fisconline Home banking 	<ul style="list-style-type: none"> Entratel o Fisconline Home banking
F24 senza compensazione con saldo finale a debito uguale o inferiore ad € 1.000,00	→	<ul style="list-style-type: none"> Entratel o Fisconline Home banking 	<ul style="list-style-type: none"> Entratel o Fisconline Home banking Anche cartacea

Acconto su base previsionale

Nell'eventualità in cui il contribuente, sia persone fisiche che società, prevedesse di avere

- un minor reddito 2014;
- maggiori o nuovi oneri deducibili, maggiori detrazioni;
- variazioni significative nelle ritenute d'acconto subite

e ritenesse opportuno determinare l'acconto sulla base del **metodo previsionale** dovrà esplicitamente farne richiesta allo Studio che provvederà alla valutazione e studio della posizione.

*E' in ogni caso opportuno ricordare che, in tutti i casi in cui il versamento ricalcolato risultasse poi insufficiente, sulla differenza sono dovute le **sanzioni nella misura del 30%** con possibilità di regolarizzare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione, grazie all'istituto del ravvedimento operoso con sanzione massima al 3,75%.*

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it